

n. 11 – 10 luglio 2019

ACCESSO CIVICO PER QUESITI PROVA ORALE

L'Amministrazione è tenuta a fornire a un cittadino, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, i quesiti predisposti dalle Commissioni Giudicatrici per la prova orale di più concorsi pur non avendo presentato domanda di partecipazione agli stessi ovvero ne avrebbe titolo se il soggetto fosse stato un candidato non ammesso all'orale?

Al fine di esaminare compiutamente il quesito ci soffermiamo preliminarmente e sinteticamente sulla normativa vigente in materia di accesso, sia con riferimento all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 che all'accesso civico di cui al D. Lgs n. 33/2013, nelle sue forme di acceso civico semplice e di accesso civico generalizzato.

- Accesso agli atti ex articolo 22 e seguenti della L. n. 241/1990: è esercitabile da coloro che abbiano "un interesse concreto ed attuale e giuridicamente tutelato" alla presa visione o estrazione di copia di documenti amministrativi;
- Accesso civico c.d. semplice ex articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013: la richiesta di
 accesso può essere effettuata da ogni cittadino nei confronti di tutti gli atti che la Pubblica
 Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare nei propri siti istituzionali nonché di richiederne
 l'adempimento nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione;
- Accesso civico generalizzato ex articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016 "Freedom of Information Act" c.d. FOIA): può essere esercitato da chiunque «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» sul presupposto che il principio della trasparenza amministrativa è intesa come accessibilità totale dei dati in possesso della Pubblica Amministrazione, senza che questa turbi il normale andamento dell'attività amministrativa.

L'esercizio del diritto di accesso civico di cui al D. Lgs. n. 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente né ad alcun onere di motivazione, fermo restando le esclusioni ed i limiti di cui all'art. 5 bis del medesimo decreto legislativo e le definizioni contenute nelle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla Deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016.

Le tre tipologie di accesso, quindi, convivono e coesistono poiché rispondono ad esigenze differenti e a diversi gradi di approfondimento dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Analizzata la normativa in materia di accesso, si può passare all'analisi del quesito posto che deve essere esaminato nell'ambito dell'accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, dato che la tematica, in primis, esula dal campo applicativo della Legge n. 241/1990 poiché il richiedente non può vantare un interesse diretto, concreto e attuale non essendo un partecipante alle procedure concorsuali per poter chiedere copia dei quesiti predisposti dalle Commissioni per le prove orali in più concorsi, in secundis, non è ascrivibile alla tematica dell'accesso civico semplice di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 atteso che i dati richiesti non rientrano fra i documenti, informazioni o dati per cui sussiste un obbligo di pubblicazione da parte dell'Amministrazione. L'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, difatti recita "Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte."



Al riguardo va sottolineato brevemente che il Garante della Privacy ha osservato che l'accesso civico generalizzato non consente di avere copia degli elaborati delle prove scritte dei candidati se il richiedente non è un partecipante alla procedura stessa e, di conseguenza, non ha neanche quello specifico interesse qualificato, connotato da attualità e concretezza, che possa consentire l'accesso agli atti della procedura in argomento previsto dalla legge 241/1990 (cfr. parere n. 246 del 24 maggio 2017 e n. 366 del 7 settembre 2017).

Secondo l'Autorità taluna documentazione può essere oggetto di accesso civico poiché, in assenza di specifico regime di pubblicità, l'ostensione non va a ledere il principio generale di protezione dei dati personali per i quali invece l'accesso civico deve essere negato (art. 5-bis, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 33/2013), dove per dato personale si intende, naturalmente, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile c.d. interessato (art. 4 Regolamento UE GDPR). Ad esempio, l'ostensione del provvedimento di indizione e relativo bando di concorso non va a travalicare il limite dell'esistenza di pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali per rifiutare l'accesso civico da parte della Pubblica Amministrazione.

La richiesta di quesiti orali predisposti da differenti Commissioni Giudicatrici per più concorsi (numero non identificato nel quesito né se relativi a concorsi di medesimo ruolo e posizione), sottopone l'Amministrazione destinataria all'obbligatorietà di un'analisi della corretta applicazione normativa, posto che l'ostensione non si tratti di dati personali nell'ambito del procedimento di accesso civico. La valutazione deve, inoltre, essere effettuata anche nel rispetto dei principi indicati dall'art. 5 del Regolamento Europeo, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in modo che non si realizzi un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati.

"In relazione alla documentazione richiesta, deve infatti essere ricordato che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza di quelli che si ricevono tramite l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013)" (cfr. parere Garante della Privacy n. 231 del 18 aprile 2018)

L'istituto dell'accesso civico generalizzato al quale il richiedente fa ricorso risulta caratterizzato da una precisa finalità, ossia lo "scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico", finalità chiaramente non presenti nel caso de quo, in cui il cittadino interessato sembrerebbe tutelare una sua personale posizione e non certo controllare il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Università né il suo utilizzo di risorse pubbliche né, tantomeno, promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, tutte finalità "pubblicistiche" assenti nel presente caso. La disciplina dell'accesso civico generalizzato prevista dal comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 33/2013 non può che essere interpretata come del tutto alternativa alla disciplina di cui alla legge n. 241/1990 – istituto non percorribile nel caso in esame in assenza dei presupposti di legge - e azionabile, da chiunque, solo in caso di un interesse alla legittima azione amministrativa e al suo controllo da parte della collettività e non nei casi in cui venga, invece, azionata una pretesa del singolo per suo esclusivo e concreto vantaggio.

Pertanto, il parere non può che essere negativo poiché "[...] l'interesse tutelato nella fattispecie di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013 presuppone come implicita la rispondenza della richiesta stessa al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica e che non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di



compromettere le stesse istanze alla base dell'introduzione dell'istituto" (cfr. T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I, n. 347/2018).

In ogni caso, la richiesta di accesso civico di cui al D.Lgs. n. 33/2013 presenta caratteri di inammissibilità, ancorché il soggetto sia un candidato non ammesso alla prova orale di un concorso.

Diversamente, se il candidato non ammesso volesse promuovere un'azione legale, potrebbe ravvisarsi un interesse specifico di cui alla legge 241/1990, e la presenza di un interessa concreto, diretto e attuale tra la sfera giuridica del richiedente e i documenti richiesti.